



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/000160/10000.A
Data: 05/01/2024 Classifica: 10000.A

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO IV - POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA

Roma, data del protocollo

Rif.: Div. III CAT I/D4 Prot. 232/22 Sq

OGGETTO: Interpretazione operativa alle disposizioni cui all'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in merito alla procedura di "self check-in"

ALLA QUESTURA DI
dipps172.00n0@pecps.poliziadistato.it

ROMA

Con nota del 2.11.2023, codesta Questura ha trasmesso due quesiti concernenti l'applicazione dell'art. 109 del TULPS, datati rispettivamente 27.5.2022 e 2.3.2023, "precedentemente inoltrati ad altra Direzione Centrale di codesto Dipartimento, di cui non si conosce l'esito".

Al riguardo, come è noto, l'art. 109 del T.U.L.P.S prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo, gli stessi comunicchino alle Questure territorialmente competenti, le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

L'art. 19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, ha esteso la disciplina di cui all'art. 109 T.U.L.P.S. anche "con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore ai trenta giorni".

Pertanto, in osservanza della suesposta disciplina di pubblica sicurezza, il gestore ha l'obbligo di legge di richiedere un documento di identità valido per effettuare la registrazione dei dati anagrafici e procedere al successivo invio degli stessi alla Questura competente per territorio.

Nel caso in cui il cliente della struttura ricettiva (ad eccezione dei rifugi alpini), si rifiuti o sia impossibilitato ad esibire un proprio documento identificativo, il gestore sarà obbligato a non concedere ospitalità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO IV - POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA

Le citate disposizioni, come noto, sono volte a consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di esercitare un'attività di controllo sul movimento degli alloggiati, per scongiurare, in tal modo, che persone sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri o in altre strutture ricettive.

Atteso quanto sopra, è necessario che il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti legittimati al ricevimento dell'avventore, prima ancora della registrazione del cliente e dell'invio dei dati alla Questura competente, procedano alla compiuta identificazione del cliente.

Tale adempimento si concretizza nella sommaria verifica della corrispondenza dei dati personali trascritti nel documento di identità (essenzialmente la carta di identità) o in altro documento di riconoscimento equipollente, recante i tratti somatici del cliente.

Per quanto esposto, è evidente che, in ragione delle preminenti esigenze di pubblica sicurezza, l'obbligo di identificazione previsto dal citato art.109 T.U.L.P.S. può ritenersi assolto soltanto mediante la concreta verifica, in presenza, dell'identità personale dei clienti da parte del gestore la struttura ricettiva.

E' altresì possibile avvalersi della pratica del check-in online, che consente agli ospiti di comunicare i propri dati prima di giungere nella struttura alberghiera; tale modalità organizzativa, tuttavia, non esclude che, al momento dell'arrivo, il gestore o un suo incaricato sia tenuto comunque ad identificare il cliente, attraverso la verifica del documento di identità esibito.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV

De Angelis